

CONVENZIONE QUADRO TRA LA FONDAZIONE TOSCANA "G. MONASTERIO" E L'UNIVERSITA' DI PISA

Tra la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica (nel seguito denominata "FTGM") con sede in Pisa, Via Trieste n. 41, 56126 – Codice Fiscale n. 93062260505, Partita IVA n. 01851550507 – rappresentata, per la firma della presente convenzione, dal Direttore Generale Dott. Michele Emdin

e

l'Università di Pisa (nel seguito denominata "Università"), con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43, 56126 - Codice Fiscale n. 80003670504, Partita IVA n. 00286820501 – rappresentata, dal Rettore Prof. Massimo Augello.

PREMESSO CHE:

- FTGM, istituita con la L.R.T. n. 25/2006 e riconosciuta come ente pubblico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) con L.R.T. n. 85/2009, persegue la finalità di potenziare i rapporti in essere tra il SSR e i soggetti componenti il sistema toscano della ricerca (Università e CNR);
- il Rettore dell'Università di Pisa è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione di FTGM;
- FTGM ha assunto, dal 1° novembre 2007, la titolarità delle attività assistenziali e di ricerca di interesse del Servizio Sanitario Regionale, già svolte dall'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, in quanto Azienda sanitaria di Ente di Ricerca (CREAS IFC-CNR) nell'ambito del Protocollo d'Intesa CNR- Regione Toscana del 18 giugno 1997, come aggiornato in data 12 maggio 2003;
- FTGM, in conformità a quanto previsto dalla suddetta legge regionale, è ente del servizio sanitario regionale ed opera quale presidio ospedaliero specialistico, articolato sui due stabilimenti (Ospedale del Cuore di Massa, e Unità Ospedaliera di S. Cataldo, Pisa) svolgendo in collaborazione con le università toscane, il CNR e le aziende ospedaliero- universitarie attività di ricerca, attività di sperimentazione e formazione per il miglioramento e lo sviluppo dell'assistenza nel servizio sanitario regionale;
- la L.R.T. n. 40/2007, integrando la citata legge regionale n. 25/2006, ha riconosciuto alla FTGM le funzioni di riferimento regionale e di elevata qualificazione e innovazione svolte a favore del SSR, onde ad essa si applica la disciplina prevista per le Aziende Ospedaliero - Universitarie regionali;
- personale dipendente dell'Università di Pisa afferente a facoltà diverse, da anni opera presso FTGM e – ancor prima – operava presso il CREAS IFC-CNR, ed a tale personale si applica la normativa che disciplina l'apporto del personale universitario alle Aziende Ospedaliero- Universitarie;
- tra la FTGM e l'Università esiste una consolidata ed ampia collaborazione nel campo

della didattica, dell'alta formazione e della ricerca scientifica che ha consentito lo sviluppo di forti interazioni e sinergie culturali e scientifiche tra il personale di FTGM e dell'Università con lo sviluppo di elevate competenze e prodotti di ricerca;

- le due Istituzioni intendono formalizzare e potenziare detta collaborazione disciplinandola attraverso il presente accordo promuovendo altresì l'ulteriore integrazione delle competenze al fine di sviluppare iniziative comuni nell'attività scientifica e di formazione;
- la FTGM è interessata a mantenere e sviluppare l'apporto del personale dell'Università alle proprie attività sanitarie e di ricerca, inquadrando in un rapporto diretto con l'Università;
- l'Università ha l'interesse ad avvalersi anche delle strutture della FTGM per lo svolgimento delle proprie attività didattica integrativa e di ricerca scientifica, anche in ambito clinico;
- con nota del 20 aprile 2012 l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana ha espresso il suo assenso a che il personale dell'Università di cui all'allegato 1 svolga attività sanitarie e di ricerca presso la FTGM.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Scopo

La FTGM e l'Università riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento congiunto di programmi di ricerca scientifica, di sviluppo e, di formazione in ambito clinico, biologico, tecnologico, epidemiologico, sanitario e nei settori correlati.



Articolo 2 – Modalità attuative

FTGM e l'Università si impegnano reciprocamente a mettere a disposizione e disciplinare l'impiego di personale, materiali, attrezzature e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di cui all'art. 1.

Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso atti, protocolli d'intesa, accordi o convenzioni attuative, in relazione ai soggetti interessati ed alla natura specifica e complessità delle stesse.

Tali accordi potranno prevedere

- la partecipazione del personale dell'Università a progetti di ricerca di FTGM, dei quali potranno anche assumere la direzione scientifica
- la partecipazione del personale di FTGM a progetti di ricerca dell'Università, dei quali potranno anche assumere la direzione scientifica.

La FTGM e l'Università, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.

Articolo 3 – Corsi di Studio e Dottorato di Ricerca

La FTGM e l'Università si impegnano reciprocamente a favorire l'impiego di personale, materiali, attrezzature e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività nei

Corsi di Studio e nei Dottorati di Ricerca, disciplinandone l'utilizzo stesso con appositi accordi.

Ai fini dei precedenti commi l'Università ed FTGM stipulano specifiche convenzioni operative che potranno prevedere:

- a. la partecipazione del personale di FTGM all'attività didattica;
- b. lo svolgimento presso FTGM di attività finalizzate alla formazione, anche attribuendo funzioni di Tutor a personale FTGM;
- c. l'attribuzione a personale di FTGM di incarichi di insegnamento a titolo gratuito;

Articolo 4 - Attività assistenziale

Alla FTGM si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista per le Aziende Ospedaliero Universitarie.

Le parti riconoscono che l'attività assistenziale dei Professori e Ricercatori universitari necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università possa essere svolta, previa intesa con l'AOUP, presso FTGM.

In tale ambito:

- docenti, ricercatori e tecnici dell'Università possono, su richiesta di una delle parti, essere iscritti in un apposito elenco tra il personale che svolge attività sanitarie e correlate presso FTGM; le parti riconoscono che, in sede di prima applicazione, l'elenco suddetto risulta composto dai nominativi di cui all'Allegato 1) alla presente Convenzione;
- le parti potranno con successivo atto concordare l'inserimento nell'elenco di cui sopra di ulteriori docenti o ricercatori;
- detto elenco è soggetto a verifica ed aggiornamento con cadenza annuale, di concerto tra il Rettore dell'Università ed il Direttore Generale di FTGM
- al personale indicato nell'elenco di cui sopra, FTGM riconosce con oneri a proprio carico il trattamento economico aggiuntivo previsto per l'analogo personale operante presso le Aziende Ospedaliero Universitarie toscane;
- a detto personale, fermo restandone lo stato giuridico, FTGM applica, per quanto attiene allo svolgimento delle attività assistenziali e correlate, gli istituti previsti per il personale universitario che svolge attività analoghe presso Aziende Ospedaliero Universitarie;
- in particolare, ai sensi del citato D.Lgs. n. 517/1999, ai docenti e ricercatori di cui sopra potranno essere affidati, d'intesa con il Rettore, nell'ambito dell'assetto organizzativo di FTGM, incarichi di carattere gestionale o professionale e detti incarichi restano soggetti alle valutazioni e verifiche sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale del SSN;
- tali incarichi, inoltre, possono essere revocati con provvedimento del Direttore Generale di FTGM sulla base delle disposizioni vigenti per il personale dipendente del SSN;
- FTGM garantisce al personale medico e del ruolo sanitario dipendente dell'Università inserito nell'elenco sopra citato, l'espletamento dell'attività libero-professionale intramuraria all'interno delle proprie strutture.



Articolo 5 – Attività in collaborazione e proprietà intellettuale dei risultati

Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca, disciplinati dalle Convenzioni operative di cui all'art. 3, e tutte le informazioni ad essi relativi, resteranno di proprietà comuni delle parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti.

L'Università e FTGM possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente convenzione dovrà essere menzionato l'intervento di FTGM e dell'Università quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 6 – Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

La presente intesa ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Le parti potranno recedere dalla presente intesa mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai propri regolamenti emanati in attuazione del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 8 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il foro di Pisa.



Articolo 9 – Registrazione

La presente Convenzione Quadro viene redatta in triplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Pisa, li 05.03.2012



Università degli Studi di Pisa
Il Rettore
Prof. Massimo Augello

Fondazione Toscana Gabriele Monasterio
Il Direttore Generale
Dott. Michele Emdin



ALLEGATI.

1 personale universitario operante in FTGM

Allegato 1 - personale universitario operante in FTGM

Prof.ssa Franca Cocci

Ricercatore

Prof.ssa Enza Fommei

Ricercatore

Prof. Luigi Landini

Professore Ordinario

Prof. Carlo Marini

Professore Associato

